

PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio viabilità e idrogeologico

**D.D. 509 DEL 12.12.2023 - D.G.R N. 1341 DEL 13.11.2023 – FONDO PROGETTAZIONE
– RIPROGRAMMAZIONE 2023 - INTERVENTI PREVISTI NELL'ASSETTO DI PROGETTO
PAI FIUME ADDA SOPRALACUALE - CUP C12B23000320001. INTERVENTO N. 14
SONDALO LOC. LE PRESE – CIG BB7405D036.**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) RELATIVO ALL'INTERVENTO N. 14 SONDALO LOC. LE PRESE.**

COMMITTENTE	Provincia di Sondrio - Servizio Viabilità e idrogeologico Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio (SO) C.F.: 80002950147 – P. IVA: 00603930140
AFFIDATARIO:	Studio API s.r.l. Viale Pedavena, 46, Feltre (BL) P. IVA 01278950256

Indice generale

Art. 1 – Obblighi Generali.....	3
Art. 2 – Oggetto dell'incarico.....	4
Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione.....	4
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione.....	5
Art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l'incarico.....	8
Art. 6 – Termini e durata dell'incarico.....	9
Art. 7 – Determinazione del compenso.....	10
Art. 8 – Modalità di corresponsione dei compensi.....	11
Art. 9 – Inadempienze contrattuali.....	11
Art. 10 – Assunzione di responsabilità e assicurazione.....	11
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	12
Art. 12 – Controversie.....	12
Art. 13 – Risoluzione del contratto.....	12
Art. 14 – Recesso.....	13
Art. 15 – Diritti e riservatezza degli atti.....	13
Art. 16 – Norme in materia di tracciabilità.....	14
Art. 17– Trattamento dati.....	14
Art. 18 – Rinvio alla normativa vigente.....	15

Con la stipula del presente disciplinare di incarico tra:

- la **Provincia di Sondrio**, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: 80002950147 (di seguito anche committente), legalmente rappresentata dall'ing. Antonio Rodondi, in qualità di dirigente reggente del settore "Viabilità, Patrimonio e Idrogeologico", che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio, in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- Studio API s.r.l., con sede in Viale Pedavena, 46, Feltre (BL), P. IVA 01278950256 (di seguito anche affidatario). (di seguito anche affidatario).

Premesso che:

- con determinazione n. del la Provincia di Sondrio ha affidato Studio API s.r.l., P. IVA 01278950256, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la seguente opera: INTERVENTI PREVISTI NELL'ASSETTO DI PROGETTO PAI FIUME ADDA SOPRALACUALE - CUP C12B23000320001. INTERVENTO N. 14 SONDALO LOC. LE PRESE;
- il predetto incarico è conferito alle condizioni del presente disciplinare che l'affidatario dichiara di accettare senza condizioni;
- il professionista affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (nel seguito del presente atto indicato semplicemente come "decreto") e di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente da Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che impedisca lo svolgimento di attività libero professionale. Il professionista, per quanto concerne l'incarico affidatogli, elegge il proprio domicilio in – PEC: Il professionista dichiara altresì di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti dell'Ente di Previdenza di InarCassa, alla luce del disposto di cui al Codice Appalti.

le parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Obblighi Generali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme della legge e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono:

- lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la progettazione deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

1. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione deve essere integrato, sentito il progettista dell'opera, da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori;
2. Il piano deve comunque definire, in relazione al cantiere interessato, gli elementi indicati all'allegato XV del decreto;
3. Il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere tutte le misure progettuali, organizzative e procedurali atte a garantire l'incolumità di terzi presenti nell'area oggetto dell'intervento di riqualificazione, anche mediante la segregazione dell'area di cantiere o porzioni di esso, l'individuazione e la realizzazione di vie di transito (per i pedoni e per i mezzi) protette, prevedendo, se necessario, anche lo sfasamento temporale e spaziale delle varie attività lavorative nonché una programmazione cronologica, in funzione dell'evoluzione dei lavori, delle compartimentazioni nelle varie zone in cui può essere diviso il cantiere;

4. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore per la progettazione deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e, pertanto, deve contenere tutte le informazioni utili, ai fini della sicurezza e della tutela della salute, per il personale incaricato dell'esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili) per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita. Tale documento, data la particolare natura dei lavori e dell'opera di cui in oggetto, sarà predisposto sulla base di quanto concordato con il Progettista e la Committenza, con riguardo alle effettive necessità per lo svolgimento in sicurezza dei lavori di futura manutenzione;
5. Il coordinatore per la progettazione deve coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato d'appalto;
6. La stima dei costi per la sicurezza, in conformità al punto 4 dell'allegato XV del decreto, deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Art. 4 – Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
 - a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnalare al committente/responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli *94, 95, 96 e 97 comma 1* del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente/responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- f. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Il coordinatore, fatto salvo ogni ulteriore adempimento a lui delegato da qualsiasi norma in materia comunque applicabile, dovrà:

- a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verificare, come sopra descritto, l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- d. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la proposizione della

sospensione dei lavori, allontanare le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- f. sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g. garantire il rispetto delle disposizioni inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza nei lavori pubblici e assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza;
- h. provvedere all'adeguamento del piano di sicurezza qualora necessario nel corso di esecuzione dei lavori e del fascicolo dell'opera, alla verifica del conseguente adeguamento del piano operativo di sicurezza, secondo il progredire dei lavori, lo sviluppo del cantiere e le disposizioni del RUP;
- i. trasmettere al RUP la relazione finale dettagliata relativa al coordinamento della sicurezza in cantiere in fase esecutiva;
- j. provvedere all'adempimento di quanto richiesto dall'art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) del D.Lgs 81/08.

3. nel corso dei lavori e comunque a lavori ultimati il coordinatore produrrà la relazione finale, in linea generale e non esaustiva, articolerà i seguenti contenuti:

- a. giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
- b. eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza;
- d. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- e. eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- f. descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

Art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni e altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Committente/Responsabile dei lavori si impegna a fornire al coordinatore, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo, *anche per tramite del progettista delle opere ove lo ritenga opportuno*. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
3. Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il coordinatore, prima del pagamento del corrispettivo a saldo della prestazione per il coordinamento in fase di progettazione, deve consegnare al committente/responsabile dei lavori una copia cartacea del piano di sicurezza e coordinamento e una copia digitale in formato *.pdf firmati digitalmente; per quanto concerne il fascicolo, poiché il professionista incaricato rivestirà anche il ruolo di coordinatore in fase esecutiva, una copia di tale documento, aggiornata con le modifiche eventualmente occorse durante i lavori, sarà consegnata alla committenza a fine lavori.

Art. 6 – Termini e durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto che corrisponde alla consegna del servizio; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del coordinatore.
2. I termini per la consegna dei documenti inerenti la prestazione di coordinatore in fase di progettazione si uniformano ai termini di presentazione del progetto esecutivo.
3. I termini per la consegna dei documenti possono essere prorogati o adeguati, da parte del committente, con adeguata motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva o rispetto ad altre esigenze senza ulteriore compenso.

4. Le prestazioni professionali relative al coordinamento per l'esecuzione dei lavori si svolgeranno dall'inizio dei lavori fino al loro compimento.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l'incarico al coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso coordinatore. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte dello tecnico coordinatore, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.
6. E' facoltà del coordinatore rinunciare all'incarico in fase esecutiva e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 40 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del coordinatore per la progettazione.
7. In merito ai diritti e alla riservatezza dei documenti, l'affidatario si obbliga a restituire alla Provincia sia in corso d'opera, a semplice richiesta della stessa, sia a lavori ultimati, tutti gli elaborati (disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, sia su supporto cartaceo sia in formato informatico, compresi anche i files in formato editabile, predisposti nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente disciplinare, documenti che rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro redazione e di cui la stessa potrà farne liberamente uso e disporre ampiamente. L'affidatario è obbligato alla consegna di ogni documento ed elaborato prodotto in conseguenza del presente contratto anche nel caso di recesso o risoluzione di contratto essendo detta documentazione di diritto nella piena disponibilità della Provincia. L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Il compenso di complessivi **€ 11.233,04**, calcolato applicando il ribasso percentuale medio offerto e pari 2,06% sull'importo a base d'asta, calcolato in base ai corrispettivi di cui al DM 17/06/2016, aggiornato con allegato I-13 al d. lgs. 36/2023, è così determinato:

- **3.209,44 €** , prezzo offerto dal professionista per l'espletamento dell'incarico di CSP;
- **8.023,60 €** , prezzo offerto dal professionista per l'espletamento dell'incarico di CSE.

A tali importi si dovrà aggiungere:

- a) il contributo integrativo nella misura del 4% ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 6 del 03.01.1981;
- b) l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Il corrispettivo complessivo, come da preventivo formulato dall'affidatario, fisso e invariabile, compensa integralmente tutte le attività necessarie allo svolgimento di quanto contemplato dal presente disciplinare di affidamento nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, per attività accessorie, per attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza continuativa sul luogo di lavoro, nulla escluso.

Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo, dell'eventuale protrarsi dei termini contrattuali.

Art. 8 – Modalità di corresponsione dei compensi

1. Per quanto riguarda l'attività di coordinatore in fase di progettazione dei lavori i compensi, così come stabiliti all'art. 7, sono corrisposti dal committente al professionista incaricato entro giorni 30 dalla consegna del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui al punto 4 dell'art. 6.
2. Per quanto riguarda l'attività di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori i compensi, così come stabiliti all'articolo 7, sono corrisposti dal committente al professionista incaricato nella misura del 90 (novanta) per cento del progresso dell'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati d'avanzamento o da altri documenti contabili mentre il residuo 10 (dieci) per cento entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

Art. 9 – Inadempienze contrattuali

Nel caso che il coordinatore, per motivi unicamente a lui imputabili, non fosse in grado di rispettare per l'espletamento dell'incarico assegnatogli nei tempi di cui all'art. 7 comma 2 del presente disciplinare, verrà applicata una penale agli onorari, che verrà trattenuta sulla rata dei pagamenti pari al 1 per mille dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo. Decorso 45 giorni di ritardo rispetto ai tempi di cui all'art. 7 comma 2, in assenza di consegna dei documenti previsti, è facoltà del committente recedere dal presente contratto e nessun compenso è dovuto all'affidatario.

Nel caso in cui l'Ente Committente non rispetti i termini di pagamento alle scadenze previste, sulle somme non pagate decorreranno a favore del coordinatore gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 10 – Assunzione di responsabilità e assicurazione

1. Il coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo agli articoli 91 e 92 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dal decreto stesso.
2. Il coordinatore dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa inerente l'attività di coordinatore per la sicurezza ai sensi del Titolo IV del decreto 81/08 e s.m.i., stipulata presso, n° polizza (decorrenza dal);
3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 90 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dallo stesso.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico, fatte salve le attività consentite dalla normativa vigente.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono deferite al Tribunale di Sondrio.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto già sopra indicato, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, l'amministrazione committente ha diritto di risolvere il contratto, oltre che al manifestarsi di quanto previsto dalla normativa vigente, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente disciplinare, nonché grave ritardo nell'esecuzione del servizio. E' considerato grave ritardo nell'espletamento del servizio ogni ritardo nell'esecuzione di qualsiasi obbligo o adempimento di legge o previsto dal presente capitolato superiore a giorni quindici, resta salva l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare.

E' considerata grave irregolarità e grave negligenza nell'esecuzione del servizio il mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare relativamente alle "modalità di espletamento del contratto".

Nell'ipotesi di cui sopra l'affidatario, a mezzo di semplice PEC, sarà diffidato ad adempiere entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione e, in assenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

In caso di risoluzione l'affidatario avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo maturato per la regolare esecuzione del contratto decurtato delle spese e dei danni che la Provincia subirà in conseguenza dell'inadempimento. In ogni caso l'affidatario sarà tenuto a risarcire alla Provincia ogni danno, diretto ed indiretto, a lui imputabile, nessuno escluso e a rifondere alla stessa ogni maggior onere subito.

Art. 14 – Recesso

L'amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

Art. 15 – Diritti e riservatezza degli atti

L'affidatario si obbliga a restituire alla Provincia sia in corso d'opera, a semplice richiesta della stessa, sia a lavori ultimati, tutti gli elaborati (disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.)

nessuno escluso, sia su supporto cartaceo sia in formato informatico, compresi anche i files in formato editabile (.dwg, .doc, .xls, ecc.), predisposti nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente disciplinare, documenti che rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro redazione e di cui la stessa potrà farne liberamente uso e disporre ampiamente.

L'affidatario è obbligato alla consegna di ogni documento ed elaborato prodotto in conseguenza del presente contratto anche nel caso di recesso o risoluzione di contratto essendo detta documentazione di diritto nella piena disponibilità della Provincia. L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 – Norme in materia di tracciabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti bancari che dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative alla presente commessa, nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:

Banca:

Codice IBAN:

codice BIG/SWIFT:

Soggetti:

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'affidatario dichiara e si obbliga a:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto in essere i conti correnti dedicati sopra indicati;
- essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010;
- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'affidatario si impegna a darne comunicazione alla stazione appaltante e nello specifico al responsabile del procedimento, entro 7 giorni e con le stesse modalità di cui alla presente;
- che si impegna a riportare il codice CIG, e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato, in tutte le comunicazioni e le operazioni relative alla gestione contrattuale; tale indicazione è indispensabile per la liquidazione della fattura da parte dell'amministrazione provinciale.

Art. 17– Trattamento dati

L'affidatario è informato che il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

Art. 18 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi comunque applicabili.

Sondrio, 2026

L'AFFIDATARIO E COORDINATORE
PER LA SICUREZZA

STUDIO API SRL
Gaspere Adreella

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21
del D.Lgs. 82/2005*

PROVINCIA DI SONDRIO

IL DIRIGENTE

ING. ANTONIO RODONDI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21
del D.Lgs. 82/2005*